



# COMUNE DI PALMI

*Provincia di Reggio Calabria*

Prot.25874

Ordinanza n°212

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI - DIVIETO DI VENDITA.**

## **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

### **RILEVATO**

- che il giorno di "halloween" il Comando di Polizia locale è stato tempestato da richieste di intervento da parte di cittadini a causa delle esplosioni, nei luoghi pubblici, di petardi e mortaretti ad opera di gruppi di giovani, per la maggioranza minorenni, che molestavano i passanti e creavano nocumento allo svolgimento delle attività commerciali ed all'ordinario funzionamento di uffici e servizi pubblici;
- che con l'avvicinarsi delle festività natalizie aumenta in maniera esponenziale tale deprecabile usanza dei "botti" che vengono esplosi nei luoghi pubblici e per lo più da minori che sfuggono al controllo dei genitori;
- che spesso si tratta di prodotti artigianali che non rispettano le norme di sicurezza;
- che malgrado le campagne di sensibilizzazione degli ultimi anni, ancora molti sono gli accessi in Ospedale per danni conseguenti all'utilizzo di questi prodotti, quali **traumi, lesioni da scoppio, ustioni, danni oculari**. Gli accessi ai Pronto Soccorso in età pediatrica rappresentano circa 1/3 di tutti gli accessi per danni conseguenti ad utilizzo di fuochi d'artificio e sono nettamente più frequenti nel sesso maschile;
- che numerosi giocattoli pirici, secondo la costante giurisprudenza, sono considerati, ai fini della applicabilità dell'art. 678 C.P., materie esplodenti;
- che l'allegato "A" al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e ss.ms.ii. (v. D.M. 04 aprile 1973 e D.M. 8.8.2002 etc.) ha ritenuto classificabili tra i prodotti esplodenti gli artifici pirotecnici, costituiti da sostanze tali da permettere l'esplosione dell'artificio per urto, per sfregamento e/o per accensione;
- che la voce n. 25 del Decreto 16.02.1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, obbliga a visita periodica e, quindi, all'obbligo della certificazione della vendita al minuto di materiale esplodenti, come previsto dalla legge 07.12.1984, n. 818;

## **CONSIDERATO**

- che i "giochi pirici", ancorché ammessi dalla legislazione amministrativa alla minuta vendita (comunque nel rispetto della legislazione speciale innanzi richiamata) spesso trovano, nella pratica quotidiana e con frequenza generalizzata, un uso improprio da parte degli acquirenti;
- che tali acquirenti, soprattutto utilizzando i giochi pirici in luoghi pubblici, arrecano gravi molestie ai passanti ed in particolare alle utenze deboli, costretti a subire rumori deflagranti, spesso agendo con arroganza;
- che nonostante la vendita ai minori di 14 anni di qualsiasi prodotto pirotecnico sia assolutamente vietata (compresi quelli di "libera vendita" cat.1 - art.3 D.lgs 58/2010) e nonostante la vigilanza costante delle FF.OO. e della Polizia locale, purtroppo i minori riescono evidentemente ad acquistare comunque i giochi pirici con grande rischio per la propria e l'altrui incolumità;
- che tali condotte alimentano nella popolazione la percezione di insicurezza con conseguenti riverberi in termine di allarme sociale e incidono sulla sicurezza urbana;
- che il potere sindacale di Ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'articolo 54 del T.U.E.L., al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, ricorre proprio nelle di situazioni di oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità, come nel caso di specie;
- che il ricorso a tale rimedio straordinario sussidiario risulta inevitabile per l'accertata insufficienza, agli effetti del conseguimento del fine perseguito, dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione dall'ordinamento (*Consiglio di Stato 2109/2007*);

## **RITENUTO**

di dover intervenire al fine di assicurare la convivenza civile, il normale esercizio delle libertà individuali e la sicurezza del cittadino adottando un provvedimento contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana, atto a contrastare con fermezza quei fenomeni di illegalità diffusa nonché a salvaguardare la salute pubblica, attraverso la temporanea inibizione di ogni forma di vendita al dettaglio di "giocattoli pirici" a qualsiasi categoria appartenenti, compresi quelli di "libera vendita" cat.1 - art.3 D.lgs 58/2010, con eccezione degli artifici destinati ad operatori professionali nell'ambito delle attività munite di licenza di P.S.

## **VISTI**

- Il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione R.D. 06.05.40, n. 635;
- Il D.M. 08.08.1972 ed il Decreto 01.02.1982 (G.U. n. 98 del 09.04.1982);
- La Legge 07.12.1984,n.818 e l'art. 678 del Codice Penale;
- Il D.lgs. 02.01.1997,n.7;
- L'art.54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.lgs 04 aprile 2010, n.58;
- Il Codice Penale;
- Le Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed in particolare la n.557/PAS.17295-XV.H.8 del 5 dicembre 2008;
- Il Regolamento di Polizia Urbana vigente;

# ORDINA

**Nel periodo emergenziale individuato dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 gennaio 2012:**

1. Nel territorio comunale **E' VIETATA la detenzione e la vendita al dettaglio** di "giocattoli pirici" a qualsiasi categoria appartenenti, compresi quelli di "libera vendita" cat.1 - art.3 D.lgs 58/2010, con eccezione degli artifici destinati ad operatori professionali nell'ambito delle attività munite di licenza di P.S.
2. Il divieto è esteso a tutti gli esercizi commerciali di vicinato ed all'ingrosso, agli operatori commerciali su aree pubbliche ed agli esercizi di generi di monopolio.
3. E' esclusa dai predetti divieti la vendita dei seguenti prodotti:
  - ✓ *"BOTTIGLIETTA A STRAPPO" art. J.110 Ministeriale n. 10.00730/XV.J.5 del 18.07.1973; D);*
  - ✓ *"GIRELLINA 3 COLORI";*
  - ✓ *"CANDELE ELETTRICHE" di quattro lunghezze diverse (mm. 160, mm. 210, mm. 295, mm. 400) con supporto di filo di ferro zincato, e una di mm. 500 su supporto di fuscello di legno;*
  - ✓ *"SIGARETTE NEVE" di unico formato, simile per aspetto e dimensione alla vera sigaretta - Ministeriale n. 10.00757/XV.J del 14.08.1984.*
  - ✓ *Ogni altro prodotto che non produce alcuna deflagrazione e non contiene sostanze esplosive e/o detonanti.*

## SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite come di seguito:

1. **SANZIONE PRINCIPALE:** Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da €75,00 ad €500,00** (pagamento in misura ridotta **€150,00**) – **SANZIONE ACCESSORIA:** I materiali esplosivi, artifici pirotecnici e "giocattoli pirici" posti in vendita in violazione della presente Ordinanza saranno posti sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca e distruzione, secondo la vigente normativa;
2. Per le violazioni della presente Ordinanza e, in genere, delle norme contenute nel Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n.58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici" e di tutte le rimanenti normative e circolari che regolamentano i prodotti pirotecnici ed i giocattoli pirici, nei confronti dei titolari degli esercizi, ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 e ss.mm.ii., potrà essere disposta la **sospensione dell'attività di vendita** e, nei casi più gravi o in caso di recidiva, **il provvedimento di revoca;**

## AVVISA E RAMMENTA

La vendita ai minori di 14 anni di qualsiasi prodotto pirotecnico è assolutamente vietata (compresi quelli di "libera vendita" sopra indicati). Il commerciante che si

renderà responsabile della vendita a minori sarà denunciato ai sensi dell'art.55 del T.U.L.P.S. e dell'art.678 del codice penale e il materiale esplodente sarà sequestrato. Accendere fuochi d'artificio o provocare esplosioni in luogo pubblico è un reato punito dall'art.57 co.2 del T.U.L.P.S. e dall'art.703 del codice penale. I contravventori saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria competente ed il materiale pirico sarà sequestrato.

I Fuochi sprovvisti di etichetta e di marcatura "CE", per ciò solo, sono illegali e devono essere immediatamente denunciati.

## **DA ATTO**

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito dalla legge n.125 del 24/07/2008 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", il presente provvedimento è stato comunicato a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria con nota prot.24584 del 14 novembre 2011;

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Reggio Calabria entro giorni 30 ovvero al T.A.R. della Regione Calabria entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo, manifesti murali, pubblicazione sui siti internet istituzionali (Comune e Polizia Locale), notifica agli organi e soggetti interessati;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Calabria ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

*Dalla Casa Municipale di Palmi li 30 novembre 2011*

Il Commissario Prefettizio  
- *Dr.ssa Antonia Bellomo* -